



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 80 del 23/12/2022

OGGETTO:	PRESA D'ATTO IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO ANNO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta nella sala Comunale, modalità da remoto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. **DOMENICO QUARANTA** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Nominativo e carica	Presente
QUARANTA DOMENICO - Sindaco	Sì
ZAMBROTTI MICHELE - Assessore	No
AULETA GIUSEPPE - Assessore	Sì
Totale Presenti	2
Totale Assenti	1

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE – DOTT. CARLO ONNEMBO**

IL SINDACO

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	23/12/2022	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	23/12/2022	F.to:Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

Premesso:

- che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti dei servizi e si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- che l'art. 40 comma 3 del D.Lgs.vo n.165/2001, come sostituito dal D.Lgs.vo n.150/2009, stabilisce: "La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica";

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“ART. 7 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: SOGGETTI E MATERIE

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

- la RSU;
 - i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
 - i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
 - l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
 - i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1;
 - i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
 - i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
 - l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

ART. 8 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: TEMPI E PROCEDURE

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40,

comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica”

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 16/12/2022 avente ad oggetto: Nomina delegazione e atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 19/12/2022 con cui, tenendo conto dei vincoli di legge, il Responsabile del servizio finanziario ha costituito il fondo per le risorse decentrate annualità economica 2022;

Rilevato che, a seguito dell'incontro tenutosi in data 22/12/2022 presso la residenza Municipale, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale sono pervenute ad una pre-intesa relativa alla contrattazione decentrata integrativa parte economica 2022;

Considerato:

-il CCNL 21/05/2018 del personale comparto funzioni locali;

- che il contratto collettivo decentrato integrativo trova definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti ed a seguito delle procedure di formalizzazione dell'autorizzazione alla sottoscrizione;

- che l'autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal Revisore unico dei conti;

- che la suddetta pre-intesa, (allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale) (allegato "A"), corredata dalla relazione tecnico illustrativa è stata trasmessa al revisore dei conti per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

- che l'ipotesi di accordo sottoscritta, tenuto conto della situazione di fatto realizzatasi, rispecchia gli intenti di questa Amministrazione in ordine agli interventi ritenuti prioritari delle scelte di bilancio;

Ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente parte economica per l'annualità 2022, sulla base della preintesa che si intende integrata con il punto precedente, agli atti per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

- 1) **DI RITENERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente parte economica anno 2022;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
 - la spesa derivante dall'applicazione del contratto predetto trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;
 - il contratto decentrato, di cui si autorizza la sottoscrizione, non comporta impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL;
 - il contratto decentrato, di cui si autorizza la sottoscrizione, viene trasmesso, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, come sostituito dal D.lgs. 150/2009, all'ARAN ed al CNEL;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale – Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali per eventuali osservazioni o eccezioni da pervenire entro il termine di giorni 15 dalla notifica delle presente deliberazione;
- 6) **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to: (Dott. Domenico Quaranta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dott. Carlo Onnembo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 09-gen-2023 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

Sant Pietro al Tanagro, li 09-gen-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Dott. Carlo Onnembo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, 09-gen-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Onnembo